



**COMUNE DI VALENZA**  
*(Provincia di Alessandria)*

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, DI  
CONTRIBUTI E DI ALTRE  
EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE  
DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

*(articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241-  
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118)*

**Deliberazione di approvazione** di Consiglio Comunale n.09 del 27 marzo 2014, pubblicata all'albo pretorio dal giorno 07/04/2014 al giorno 21/04/2014, divenuta esecutiva il giorno 17/04/2014

**Ripubblicazione Regolamento ( giorni 15):** dal 22/04/2014 al 06/05/2014

**Data di entrata in vigore:** 07/05/2014

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I OGGETTO**

Articolo 1 Oggetto

## **TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI**

Articolo 2 Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

Articolo 3 Presentazione istanze e relativi termini

Articolo 4 Erogazione del sostegno finanziario

Articolo 5 Revoca della concessione del contributo

## **TITOLO III INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO**

Articolo 6 Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

## **TITOLO IV PATROCINIO**

Articolo 7 Concessione del Patrocinio

## **TITOLO V TRASPARENZA E PUBBLICITA'**

Articolo 8 Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

## **TITOLO VI NORME FINALI**

Articolo 9 Entrata in vigore

## **TITOLO I OGGETTO**

### **Articolo 1 Oggetto**

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni iscritte nell'apposito registro, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:
  - a) Sociale e assistenziale;
  - b) Istruzione, formazione, ricerca scientifica;
  - c) Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
  - d) Sport e tempo libero;
  - e) Tutela dell'ambiente;
  - f) Turismo;
  - g) Promozione del tessuto economico locale;
  - h) Protezione civile;
  - i) Attività umanitarie e di sostegno alla pace.
2. L'Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede tramite il servizio socio assistenziale all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari condizioni di bisogno.
3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dalla Giunta comunale.

## **TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI**

### **Articolo 2 Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati**

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.
2. I criteri per le attività continuative svolte annualmente sono:
  - a) Natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
  - b) Numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
  - c) Capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
  - d) Situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
  - e) Presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. I criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti sono:
  - a) Finalità pubblica o di interesse pubblico;
  - b) Contenuto e valore dell'iniziativa;
  - c) Soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
  - d) Preventivo di spesa;
  - e) Presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
4. Costituiscono altresì titolo preferenziale, fermo restando i precedenti commi 2 e 3, i seguenti criteri:
  - a) Svolgimento di iniziative ed eventi miranti al rilancio di aree che necessitano interventi di riqualificazione urbana ovvero di valorizzazione commerciale ovvero d'integrazione e partecipazione all'interno del contesto cittadino;
  - b) Svolgimento, previa dichiarazione di disponibilità, di attività a titolo gratuito a favore del Comune.
5. La Giunta Comunale può valutare, in deroga ai precedenti commi 1 e 2, sulla scorta dell'attività continuativamente espletata da Associazioni/Enti durante l'anno l'erogazione di contributi economici da ripartirsi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, in base ai seguenti criteri:
  - a) Grado d'importanza per la valorizzazione sportiva, sociale, culturale, turistica e delle tradizioni popolari della comunità locale;
  - b) Iniziative o attività volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da Enti pubblici;
  - c) Grado di coinvolgimento di privati ovvero di Associazioni/Enti terzi operanti sul territorio per un lavoro di rete nella programmazione di attività e/o di loro compartecipazione nel sostegno delle spese anche a mezzo di sponsor o di contributo volontario.
6. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, mezzi o attrezzature del Comune, da riconoscersi in coerenza con la disciplina regolamentare vigente in materia;
7. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo;
8. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

### **Articolo 3**

#### **Presentazione istanze e relativi termini**

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle relative alle situazioni, condizioni e contenuti dell'attività di cui commi 2 e 3 del precedente articolo 2;
2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione entro il 28 febbraio di ciascun anno. Limitatamente per l'anno 2014 il termine di presentazione delle domande è differito al 31 maggio. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione scritta dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni;
3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione scritta dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

#### **Articolo 4**

##### **Erogazione del sostegno finanziario**

1. È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale di cui all'articolo 7 e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione;
2. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione;
3. È in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato;
4. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione e secondo i criteri di cui al comma 3 del precedente articolo 2. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio;
5. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
  - a) Relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
  - b) Rendiconto della gestione;
  - c) Copie delle fatture a dimostrazione della spesa sostenuta;
  - d) Materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
  - e) Introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.
6. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione;
7. Nei casi di contributi straordinari di cui all'articolo 2 comma 4-bis, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, la Giunta Comunale dispone le modalità ed i termini per l'erogazione, il controllo e la revoca dei contributi medesimi.

#### **Articolo 5**

##### **Revoca della concessione del contributo**

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato;
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 4, nei termini dallo stesso previsti.

### **TITOLO III**

#### **INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO**

#### **Articolo 6**

##### **Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno**

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, si prendono in considerazione i seguenti criteri:

- a) Esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;
  - b) Esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
  - c) Esame della situazione alloggiativa.
2. Le concrete modalità di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo, sono oggetto di specifica regolamentazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

## **TITOLO IV PATROCINIO**

### **Articolo 7 Concessione del Patrocinio**

1. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può concedere, previa richiesta degli interessati, il patrocinio del Comune;
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 la concessione del patrocinio alle manifestazioni non implica automaticamente l'esenzione per gli organizzatori dal pagamento dei diritti di affissione e di esposizioni del materiale propagandistico.

## **TITOLO V TRASPARENZA E PUBBLICITA'**

### **Articolo 8 Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi**

1. Il presente Regolamento, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico comunale, unitamente agli atti e alle informazioni relative alla concessione di contributi, reperibili secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge, è reso pubblico nell'apposita sezione "Trasparenza – Atti Generali" del sito internet comunale. Parimenti, sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'articolo 5;
2. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

## **TITOLO VI NORME FINALI**

### **Articolo 9 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del vigente Statuto Comunale, entra in vigore al termine della ripubblicazione della deliberazione di adozione che avverrà ad avvenuta esecutività della medesima.